

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA FAUNA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ART. 1.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti parco. Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 3, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentiti »;

2) al comma 4, alinea, quarto periodo, dopo le parole: « aree protette e biodiversità » sono inserite le seguenti: « e tra i rappresentanti della Comunità del parco »;

3) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico »;

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sugli Enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo, » e dopo la parola: « provvede » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno triennale, ».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES).

1. All'articolo 12, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 20.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, per un importo pari a 20.000 euro annui».

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE

ART. 4.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione

di impatto ambientale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale».

ART. 5.

(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali).

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - (Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA).
- 1. È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata "Commissione unificata", la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della presente parte.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA,

a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sottocommissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione uni-

ficata, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale il versamento all'entrata del bilancio dello Stato

di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme indicate all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-decies, comma 3, lettera a), è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123*.

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

b) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 8-bis è abrogato;

2) all'articolo 29-ter, comma 4, primo periodo, le parole: « Commissione di cui all'articolo 8-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 »;

3) all'articolo 33, comma 3-bis, al secondo periodo, le parole: « commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 » e, al terzo periodo, le parole: « commissione di cui all'articolo 8-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 »;

4) all'articolo 33, comma 4, le parole: « Commissione di cui all'articolo 8-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 ».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono sopresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata — IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata — IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento

della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso.

ART. 6.

(Casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio).

1. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti: « , comma 3, lettera a) , ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EMISSIONI E GAS A EFFETTO SERRA

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, la parola: « ventitré » è sostituita dalla seguente: « ventidue »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Ambito di applicazione).* — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo quando previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione »;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: « comporta le seguenti conseguenze » sono sostituite dalle seguenti: « comporta una delle seguenti conseguenze »;

d) all'articolo 36, comma 10, le parole: « di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 9 »;

e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: « all'articolo 23, comma 1, » sono inserite le seguenti: « all'articolo 28, comma 1, ».

ART. 8.

(Impianti termici civili).

1. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 285. - (Caratteristiche tecniche).

- 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria ».

3. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN
PUBLIC PROCUREMENT

ART. 9.

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel EU), ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « Per fruire di tale beneficio » sono sostituite dalle seguenti: « Per fruire dei benefici di cui al presente comma » e le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi requisiti ».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso »;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio »;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

1) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

2) è accessibile a tutti i concorrenti;

3) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo ».

ART. 10.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« ART. 68-bis. - *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).* - 1. In attuazione delle disposizioni del comma 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse coerenti con quelli indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011) 571 definitivo), è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, recanti criteri ambientali minimi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

a) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali *personal computer*, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

c) lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle seguenti categorie di prodotti o servizi oggetto dei sotto indicati decreti, recanti criteri ambientali minimi ai sensi del medesimo decreto di cui al comma 1, alinea:

a) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

b) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011;

c) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012;

d) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

e) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto ulteriori categorie di prodotti o servizi indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con il decreto di cui al comma 1, alinea, a decorrere dalla data di adozione dei relativi criteri minimi ambientali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ».

TITOLO V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO

ART. 11.

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

« ART. 206-ter. - (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo). - 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria;

e) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da mate-

riali post consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate - automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità;

b) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alla lettera a).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

ART. 206-*quater*. - (*Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo*).

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello di incentivo per ciascun materiale di cui all'articolo 206-*ter* e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-*ter*, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in plastica mista riciclata, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in

base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-*bis* alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano plastiche eterogenee da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-*bis* alla presente parte. Il contenuto di plastica eterogenea da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

ART. 206-*quinqües*. - (*Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo*). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dalla plastica, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità ».

2. Agli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L è aggiunto l'Allegato L-*bis* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinqües* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 12.

(Procedure semplificate di recupero).

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

«8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo».

ART. 13.

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) la lettera g) è abrogata;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando allo scopo le risorse di cui al comma 6 »;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: « dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e » sono soppresse e, al terzo periodo, dopo le parole: « per essere riassegnate, » sono inserite le seguenti: « con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato dopo il perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di definire le modalità organizzative e di funzionamento della segreteria tecnica di cui al predetto comma 4.

3. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 14.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis » sono soppresse e dopo le parole: « ambito territoriale ottimale » sono inserite le seguenti: « o comune »;

2) alla lettera a), le parole: « entro il 31 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2014 »;

3) alla lettera b), le parole: « entro il 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

4) alla lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 »;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei comuni che conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche in anticipo rispetto ai termini in esso indicati, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata, in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) nella misura del 10 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;

b) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

c) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;

d) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

e) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento.

3-ter. L'addizionale di cui al comma 3-bis è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, con propria deliberazione annuale».

ART. 15.

(Consorzio per imballaggi compostabili).

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-

sive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori di materie prime di plastica compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma UNI EN 13432 possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale consorzio sono esclusi, per i predetti materiali, dall'obbligo di partecipare ai consorzi di imballaggio di cui all'allegato E alla presente parte».

ART. 16.

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2006/66/CE, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008».

ART. 17.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi»;

b) al comma 5, dopo le parole: «sono comunicate dal» sono inserite le seguenti: «Presidente della Giunta regionale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal».

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un

Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)»;

c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;

d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai Consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

ART. 19.

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti).

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«ART. 199-bis. - *(Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti).* - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti nel territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ART. 20.

(Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale contributo, che costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunta ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il contributo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso ».

ART. 21.

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006,
N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO

ART. 22.

(Norme in materia di Autorità di bacino).

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

« z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto ».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 63. - *(Autorità di bacino distrettuale).* - 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è

attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere f) e g), la conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della regione e tre rappresentanti degli enti locali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse

esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta gli stralci del Piano di bacino;

f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo.

8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettere b) e c). La conferenza operativa delibera lo statuto dell'Autorità di bacino, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La conferenza operativa, inoltre, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno

del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino e i relativi stralci;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

c) a elaborare, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati alla presente parte, un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Isèo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione ».

3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. - (Distretti idrografici). - 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ».

4. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di Piano di bacino è sottoposto, prima della sua adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili attinenti alla tutela dell'interesse culturale e paesaggistico ».

5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».

6. I commi 1 e 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Piano di tutela delle acque, secondo quanto previsto al comma 5 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, integra e dettaglia su scala regionale e di

singolo bacino o sotto-bacino il Piano di gestione di cui all'articolo 117 sulla base delle risultanze dei programmi di cui all'articolo 118 ed è articolato secondo i contenuti indicati nel presente articolo.

2. Le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente ogni sei anni, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza ».

7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

9. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 2 del presente articolo, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo 63, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, nomina un commissario. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 10 del

predetto articolo 63 il commissario si avvale degli uffici, del personale, dei beni mobili e immobili e degli altri strumenti e mezzi già in dotazione delle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai commissari di cui al presente comma spetta esclusivamente il trattamento economico previsto per il segretario generale dell'Autorità di bacino, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi).

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«ART. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato).* - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime

ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, comprensiva di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documenta-

zione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

ART. 24.

(Fondo di garanzia delle opere idriche).

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia

per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.

3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico nel rispetto della normativa vigente.

ART. 25.

(*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*).

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

ART. 26.

(*Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato*).

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio econo-

mico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

ART. 27.

(*Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*).

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i

controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti al comma 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

ART. 28.

(Acque reflue dei frantoi oleari).

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di

vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ».

ART. 29.

(Combustione controllata di materiale vegetale).

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri/sterco per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana ».

TITOLO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE NATURALE E CONTABILITÀ AMBIENTALE

ART. 30.

(Comitato per il capitale naturale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, o loro rappresentanti delegati, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie,

seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.

ART. 31.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea « Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva » (COM(2010) 2020 definitivo), dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013 e dal regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio del Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema

predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ALLEGATO 1
(articolo 11, comma 3)

« ALLEGATO L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.

Categoria di prodotto	Percentuale minima in peso di plastica riciclata sul peso complessivo del componente sostituito	Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%